



RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO TRA L'UNIONE EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E L'AUSTRALIA, DALL'ALTRA, FATTO A MANILA IL 7 AGOSTO 2017

Art. 19

Questioni sanitarie e fitosanitarie e benessere degli animali

1. Le parti convengono di intensificare la cooperazione in materia di questioni sanitarie e fitosanitarie («SPS») per tutelare la vita o la salute umana, degli animali o delle piante nel territorio delle parti, rilevando i rispettivi diritti e obblighi a norma dell'accordo OMC sull'applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie («accordo SPS»). 2. Nel quadro dell'accordo SPS e delle pertinenti norme internazionali del Codex Alimentarius, della convenzione internazionale per la protezione delle piante («IPPC») e dell'Organizzazione mondiale per la salute animale («OIE»), le parti condividono informazioni per migliorare la comprensione delle rispettive misure SPS e facilitare gli scambi reciproci attraverso:

- a) incontri periodici, presso consessi appropriati stabiliti dalle parti, per uno scambio di opinioni sull'accordo SPS e la legislazione riguardante il benessere degli animali, la loro attuazione, i sistemi di certificazione e di controllo e le procedure di vigilanza, nonché per affrontare i problemi derivanti dall'applicazione delle misure SPS;
 - b) l'impegno ad applicare prescrizioni in materia di importazione a tutto il territorio della parte esportatrice, compresa l'applicazione dei principi di regionalizzazione;
 - c) conformemente all'accordo SPS:
 - i) il riconoscimento delle zone indenni da parassiti o da malattie e delle zone a limitata diffusione di parassiti o malattie;
 - ii) la verifica integrale o parziale del sistema di ispezione e di certificazione delle autorità della parte esportatrice;
 - d) lo scambio di informazioni su questioni in materia di SPS e di benessere degli animali che incidono o possono incidere sugli scambi tra le parti, quali ad esempio le misure di emergenza, le malattie e gli organismi nocivi emergenti e i nuovi dati scientifici disponibili.
3. Le parti convengono di cooperare e condividere informazioni su questioni relative al benessere degli animali. 4. Le parti cooperano altresì su questioni relative a SPS e benessere degli animali mediante i quadri multilaterali pertinenti, compresi l'OMC, la Commissione del Codex Alimentarius, l'IPPC e l'OIE.

RIFERIMENTI NORMATIVI

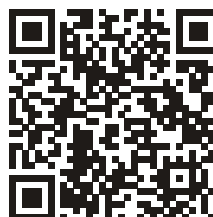
Atto	Ratifica ed esecuzione dell'accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Australia, dall'altra, fatto a Manila il 7 agosto 2017
Estremi	Legge 12 ottobre 2020, n. 136
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 28 ottobre 2020

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-136-2020/art-19>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it